



Imposta di Soggiorno Comune di Sirolo

Tabella informativa da esporre nelle strutture ricettive ai sensi dell'art. 6 comma 6 del vigente Regolamento comunale.

Nel Comune di Sirolo con Delibera di Consiglio n. 47 del 7/11/2017 è istituita l'imposta di soggiorno in base alle disposizioni previste dall'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23, visto il decreto legge 50/2017 convertito nella legge 21 giugno 2017, n. 96 che stabilisce che a decorrere dall'anno 2017 gli enti hanno facoltà di applicare l'imposta di soggiorno. L'applicazione dell'imposta decorre dal 1.04.2018

DISCIPLINA

L'imposta è corrisposta dai soggetti non residenti nel Comune di Sirolo per ogni pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio comunale, fino ad un massimo di 15 pernottamenti consecutivi per il periodo dal 1 aprile al 30 settembre di ciascuno anno. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive corrispondono l'imposta al gestore della struttura, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse.

TARIFFE

Le tariffe delle strutture ricettive sono determinate con delibera di giunta n. 160 del 16.11.2017, per persona e per pernottamento ed vengono applicate sulla base di fasce del **prezzo massimo** riferito al costo della struttura (costo della camera con colazione per persona al netto di IVA e di eventuali servizi aggiuntivi) **comunicato alla regione Marche** ai sensi di legge.

- Euro 0,50 al giorno per fascia di prezzo da € 1,00 a 50,00 -
- Euro 1 al giorno per la fascia di prezzo da € 50,01 a 100,00 -
- Euro 1,50 al giorno per la fascia di prezzo da € 100,01 a 200,00 -
- Euro 2,00 al giorno per fascia di prezzo da € 200,01 in poi -

Per gli affittacamere, appartamenti, residence, baite, cottage, chalet, maison in cui il costo del pernottamento è globale per la durata della locazione, la tariffa è determinata suddividendo l'importo giornaliero per il numero degli ospiti previsto.

ESENZIONI

Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

- a) i minori fino al compimento del 3° anno di età.
- b) i portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica, ed il loro accompagnatore;
- c) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
- d) i volontari che prestano servizio in occasione di calamità;
- e) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti;
- f) il personale appartenente alla polizia di Stato e alle altre forze armate che svolge attività di ordine e sicurezza pubblica, come definita nel Testo Unico di Pubblica Sicurezza R.D. 18 giugno 1931, n. 773, ed al successivo Regolamento di esecuzione di cui al R.D. 6 maggio 1940, n. 635;

Per le ipotesi dei casi lett. c), d), e) ed f) l'applicazione dell'esenzione è subordinata alla consegna di idonea certificazione o autocertificazione

OBBLIGHI DEL GESTORE

VERSAMENTI:

I gestori delle strutture ricettive effettuano il versamento al Comune di Sirolo delle somme corrisposte dai soggetti passivi d'imposta al termine del loro soggiorno:

- entro il 20 luglio per trimestre aprile - giugno - entro il 20 ottobre per trimestre luglio - settembre

a) mediante bonifico bancario sul conto di Tesoreria dell'Ente. b) mediante pagamento diretto presso gli sportelli della Tesoreria comunale

In caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, quest'ultimo dovrà provvedere ad eseguire versamenti distinti per ogni struttura. - Qualora l'imposta da versare mensilmente non superi l'importo di € 100,00 il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento alla scadenza successiva. - Il pagamento della seguente imposta deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. La causale del riversamento deve contenere le seguenti indicazioni: - denominazione esatta della struttura ricettiva che effettua il riversamento; - "versamento imposta di soggiorno"; - mese e anno di riferimento;

DICHIARAZIONI :

I gestori delle strutture ricettive del Comune di Sirolo entro il termine ultimo del 31 dicembre dello stesso anno, hanno l'obbligo di presentare una dichiarazione annuale con il dettaglio mensile del numero di coloro che hanno alloggiato presso la propria struttura, i relativi pernottamenti imponibili, il numero dei soggetti esenti in base all'art. 5, l'imposta incassata e gli estremi dei versamenti della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa. - I gestori delle strutture ricettive sono altresì obbligati a segnalare, nella dichiarazione le generalità dei soggetti passivi inadempienti. - In caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, quest'ultimo dovrà provvedere ad eseguire dichiarazioni distinte per ogni struttura. - La dichiarazione, debitamente sottoscritta, è effettuata sulla base della modulistica predisposta dal Comune ed è trasmessa all'Ufficio Tributi del Comune o su supporto cartaceo o mediante procedure informatiche definite dall'Amministrazione, nel rispetto dei principi di semplificazione amministrativa e di informatizzazione. La sentenza n. 22/2016 delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti ha definitivamente chiarito che i Gestori delle strutture ricettive sono qualificabili come agenti contabili e quindi entro 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio sono tenuti a rendere il conto della propria gestione al Comune mediante la compilazione e l'invio del Mod. 21, (allegato al DPR 194/1996) .